

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1361 del 22/03/2021
Oggetto	Società ADVANCED POLYMER MATERIALS SRL in Comune di Ferrara - Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di LABORATORIO PER MISURE, PROVE ED ANALISI SU MATERIALI PLASTICI. FABBRICAZIONE DI RIVESTIMENTI POLIMERICI, LASTRE, FILM, TUBI E PROFILATI IN MATERIE PLASTICHE. FABBRICAZIONE DI DETERGENTI ED IGIENIZZANTI PER SUPERFICI, PER L'IGIENE UMANA E PER IMBALLAGGI.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1390 del 19/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventidue MARZO 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc n. 30916/2021/CP/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società **ADVANCED POLYMER MATERIALS SRL** con sede legale in Comune di Ferrara Via Saragat, 9 – CF 01718300385 - ed impianto in Comune di Ferrara Via Due Pezzi 6 – Mizzana - Protocollo istanza del SUAP del Comune di Ferrara n. 127245 e 127257 del 20/11/2020. Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di **LABORATORIO PER MISURE, PROVE ED ANALISI SU MATERIALI PLASTICI. FABBRICAZIONE DI RIVESTIMENTI POLIMERICI, LASTRE, FILM, TUBI E PROFILATI IN MATERIE PLASTICHE. FABBRICAZIONE DI DETERGENTI ED IGIENIZZANTI PER SUPERFICI, PER L'IGIENE UMANA E PER IMBALLAGGI.**

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 20/11/2020 trasmessa dallo SUAP del Comune di Ferrara e assunta al P.G. di Arpae Ferrara il 02/12/2020 il n. PG/2020/175031 presentata al SUAP del Comune di Ferrara in data 20/11/2020 dalla Società **ADVANCED POLYMER MATERIALS SRL** dalla Sig.ra Carla Cafaro in qualità di Legale rappresentante, con sede legale nel Comune di Ferrara Via Saragat, 9 – CF 01718300385 - ed impianto in Comune di Ferrara Via Due Pezzi 6 – Mizzana - per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di **LABORATORIO PER MISURE, PROVE ED ANALISI SU MATERIALI PLASTICI. FABBRICAZIONE DI RIVESTIMENTI POLIMERICI, LASTRE, FILM, TUBI E PROFILATI IN MATERIE PLASTICHE. FABBRICAZIONE DI DETERGENTI ED IGIENIZZANTI PER SUPERFICI, PER L'IGIENE UMANA E PER IMBALLAGGI;**
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per una attività nuova, richiedendo di ottenere i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione allo scarico per acque domestiche e industriali assimilabili alle domestiche in pubblica fognatura;
 - emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art 269 ;
 - nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11;

- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);
- Visto l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Visti
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
L.R. n. 5/06;
L.R. 21/2012;
L. 447/95
- Visti, altresì:
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- vista la nota di indizione della Conferenza dei Servizi da parte del SUAP del Comune di Ferrara, assieme alla quale è stata trasmessa l’istanza, assunta al PG di Arpae in data 02/12/2020 con il n. PG/2020/175031;
- vista la nota del SUAP del Comune di Ferrara di sospensione del termine di conclusione del procedimento per richiesta di integrazione dell’istanza ai fini istruttori, assunta al PG di Arpae in data 18/12/2020 con il n. PG/2020/184635;
- viste le integrazioni all’istanza della Società in oggetto trasmesse dal SUAP del Comune di Ferrara e assunte al PG di Arpae in data 30/12/2020 con il n. PG/2020/189784;
- Vista la Relazione Tecnica di Arpae - Servizio Territoriale PG/2021/3292 del 12/01/2021 con richiesta di integrazioni riguardanti le emissioni in atmosfera, trasmessa al SUAP del Comune di Ferrara con nota PG/2021/5592 del 15/01/2021;
- viste le integrazioni riguardanti le emissioni in atmosfera della Società in oggetto trasmesse dal SUAP del Comune di Ferrara e assunte al PG di Arpae in data 17/02/2021 con il n. PG/2021/25482;
- Vista la Relazione Tecnica di Arpae - Servizio Territoriale PG/2021/30777 del 26/02/2021, nella quale si valuta favorevolmente quanto proposto dalla Società in oggetto per quanto riguarda le emissioni in atmosfera;
- Visto il parere del Comune di Ferrara in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura e all’impatto acustico, assunto al PG di Arpae in data 04/03/2021 con il n PG/2021/34407, dove per la matrice scarichi idrici viene specificato in particolare che “considerato che l’insediamento produttivo è di nuova realizzazione e che allo stato attuale relativamente ai reflui decadenti dal ciclo produttivo non si dispone di uno storico dei parametri di scarico quali-quantitativi accertato ma esclusivamente di stime, si prescrive che provvisoriamente tali scarichi vengano classificati come **acque reflue industriali assimilate alle domestiche**”;
- Visto il medesimo parere trasmesso dal SUAP del Comune di Ferrara e assunto al PG di Arpae in data 10/03/2021 con il n PG/2021/37631;

- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14/10/2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, di cui al D.P.R. 59/13, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione "AUA ed Autorizzazioni settoriali".

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Ferrara alla Società **ADVANCED POLYMER MATERIALS SRL** nella persona del legale rappresentante pro tempore, on sede legale in Comune di Ferrara Via Saragat, 9 – CF 01718300385 - ed impianto in Comune di Ferrara Via Due Pezzi 6 – Mizzana - per l'esercizio dell'attività di **LABORATORIO PER MISURE, PROVE ED ANALISI SU MATERIALI PLASTICI. FABBRICAZIONE DI RIVESTIMENTI POLIMERICI, LASTRE, FILM, TUBI E PROFILATI IN MATERIE PLASTICHE. FABBRICAZIONE DI DETERGENTI ED IGIENIZZANTI PER SUPERFICI, PER L'IGIENE UMANA E PER IMBALLAGGI.**

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 e 272 comma 2 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

Le prescrizioni di seguito indicate potranno essere riviste, sulla base di specifiche indicazioni da parte del Comune di Ferrara, in quanto subordinate alle operazioni di verifica della sussistenza dei requisiti di assimilabilità.

1. lo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche è tenuto al rispetto continuativo dei limiti previsti dalla Tab.1 del DGR 1053/2003 prima di ogni trattamento depurativo;
2. Lo scarico nella pubblica fognatura di Via Due Pezzi di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, domestiche e acque meteoriche, è indicato nella planimetria allegato **A**, parte integrante del presente atto, al punto **S1**.
3. entro sei mesi dall'effettiva attivazione dello scarico e a pena di decadenza del provvedimento autorizzatorio, è previsto l'obbligo per il titolare di produrre, al Comune di Ferrara e ad Arpae, la documentazione necessaria per la caratterizzazione definitiva delle acque reflue prodotte, ovvero dovranno essere presentati i dati quantitativi e referti analitici, in numero sufficiente, degli scarichi delle "acque reflue di raffreddamento e di lavaggio impianti (vasche di raffreddamento), contro lavaggi rigenerazione addolcitore e osmotizzazione, acque reflue da lavaggio vetreria laboratorio" attestanti il rispetto dei limiti per l'assimilazione.
4. qualora non fossero rispettati i limiti di assimilabilità secondo la normativa vigente ne sarà rivista la classificazione e le opportune prescrizioni;
5. ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti è tassativamente vietata l'immissione in fognatura di reflui potenzialmente pericolosi o dannosi ai sensi dell'art.23 del regolamento SII;

6. relativamente alla linea di produzione di detersivi, igienizzanti e disinfettanti, l'attività dovrà essere eseguita attuando tutti gli accorgimenti necessari al fine di escludere sversamenti accidentali delle materie prime utilizzate;
7. Tutti i rifiuti originati dall'attività, compresi i solventi e reagenti esausti e le condense compressori, dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di smaltimento deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
8. i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia per non comprometterne la capacità depurativa;
9. tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura;
10. è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
11. si chiede di dare comunicazione dell'inizio attività /attivazione scarichi in pubblica fognatura ad Hera S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara via PEC.

Si precisa che:

il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da Hera S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato.

Al personale dipendente di Hera S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel regolamento del servizio idrico integrato;

Hera S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara non risponderà altresì dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto il titolare dello scarico dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.

Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno

luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad Hera S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara;

Hera Spa ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione allo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi;

Il rilascio della presente autorizzazione non esime dall'obbligo del rispetto di tutte le disposizioni contenute nelle vigenti norme di legge ed in particolare nel regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n.7 del 17/03/2009. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Comune/ all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico. Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da Arpae.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quella contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **B**, denominate **E1 ed E2**;
1.
2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONE	E1 estrusione monovite e bivate	E2 produzione vernici inchiostri fotopolimerizzabili
Portata (Nm ³ /h)	2.000	2.000
Durata (h)	6	0,02
Altezza minima (m)	7,10	7,10

Inquinanti (mg/Nm³)

COV (espressi come C organico totale)	20	20
Sistema di abbattimento	Filtri a carboni attivi	Filtri a carboni attivi

3. la Società in oggetto dovrà eseguire autocontrolli alla emissione **E1 ed E2** con **frequenza annuale**;
4. Per le emissioni **E1 ed E2** dovranno essere osservate le procedure di cui all'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/06, e precisamente:

- 4.1. la data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) delle emissioni **E1 ed E2** deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo al **SUAP del Comune di Ferrara e ad Arpae**;
- 4.2. entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto le emissioni **E1 ed E2** devono essere **messe a regime**;
- 4.3. dalla data di messa a regime, **ed entro 10 giorni** dalla stessa, la Società in oggetto dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulle emissioni **E1 ed E2** in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli **SUAP del Comune di Ferrara e ad Arpae**;
5. per quanto riguarda l'emissione **E3** relativa al laboratorio di analisi chimico/fisiche e prove termomeccaniche su materiali plastici, visto quanto indicato nella documentazione presentata, rientra tra le attività in deroga di cui all'art 271 comma 1 del D-Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare al punto JJ) "Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prova, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi" della Parte I – All.IV - Parte V ;
6. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ad Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
7. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
8. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "C".
9. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del

rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta)

10. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.
11. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dall'accertamento.
12. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.
13. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari.

C) IMPATTO ACUSTICO

Ad attività installata dovrà essere effettuata una campagna di rilievi fonometrici per la verifica del rispetto dei limiti di rumore (assoluto e differenziale) previsti dalla normativa vigente. Tali misure dovranno essere effettuate in corrispondenza del recettore maggiormente esposto e dovranno essere eseguite nel periodo diurno, in considerazione degli orari di esercizio dell'attività. I risultati di tali misure dovranno essere riportati in una relazione redatta ai sensi della DGR n. 673/2004 e consegnati al Comune di Ferrara e ad Arpae. Nel

caso in cui tali misure dovessero evidenziare superamenti dei limiti di rumore nella relazione di cui sopra dovranno essere descritti gli interventi di mitigazione acustica necessari. Tali interventi dovranno essere realizzati entro 30 gg dal nulla osta di questo Servizio.

I lavori edili che verranno realizzati nell'area sono soggetti comunque alla normativa sull'inquinamento acustico in quanto classificati dalla stessa come attività rumorose temporanee. Valgono perciò le norme previste dalla L. n. 447/95 nonché quelle previste dalla L.R. n. 15/01. Il futuro cantiere pertanto dovrà essere autorizzato nel rispetto dell'art. 11 della predetta Legge Regionale.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite SUAP, formale domanda per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il rinnovo della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte dello SUAP del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP del Comune di Ferrara e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Ferrara che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara ed ad Hera SpA.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP del Comune di Ferrara.

firmato digitalmente

Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.